



**COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO**
(Provincia di Cosenza)

Protocollo a margine

ORDINANZA nr. 11 del 17.06.2026

Oggetto: prevenzione incendi e pulizia dei fondi, delle superfici boscate e pascolive e delle scarpate e terrapieni latitanti strade pubbliche - Anno 2026

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) D.Lgs n° 1 del 2 gennaio 2018 e D.lgs 267/2000

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni boscati, coltivati e d in particolare in quelli incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi coltivati, delle superfici boscate e pascolive, dei fossi e rispettivi argini e dei canali di scolo delle acque meteoriche può creare problemi di sicurezza pubblica e per la circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche, nonché il regolare deflusso delle acque stesse e la loro regolare immissione nei fossi e/o scarichi principali provenienti dalle strade private e pubbliche;

Ritenuto che la pulizia dei terreni, prima e durante la stagione estiva, costituisce attività di prevenzione dei fenomeni di autocombustione ed incendio;

Ritenuto necessario prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il titolo **III** del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l' art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°52 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.L.vo n°267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D.l. 14/2017 convertito nella legge 48/2017;

Vista la Legge Regionale n° 51 del 22/12/2017 ed in particolare gli artt. 7,8,9,10,11,12

Vista la D.G.R. n° 185 del 22/04/2026 di approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2026” (AIB);

Visto il DPCM 10 gennaio 2020, Definizione, funzioni , formazione e qualificazione della Direzione delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi -DOS

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre 2026** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco di incendi nei boschi, nei terreni cespugliati, nelle strade e nei sentieri che li attraversano ;;
- abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Art. 2

I conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 3 luglio 2026.

Art. 3

I proprietari, gli affittuari e i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, hanno l'obbligo di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante:

1. rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
2. estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi ;
3. realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
4. asportare e smaltire correttamente eventuali rifiuti rinvenuti all'esito del taglio;
5. allo spurgo e pulizia dei fossi e rispettivi argini e dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali

Art. 4

È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

Art. 5

I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da

specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Art. 6

I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 7

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt. 10,00;

Art. 8

I predetti interventi di pulizia (art. 3,4,5,6,7) dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 3 luglio 2026 ed effettuati utilizzando i criteri di sicurezza vigenti in materia (uso dei dispositivi di protezione individuali), con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 9

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 10

E fatto obbligo provvedere a segnalare tempestivamente le situazioni di propagazione degli incendi che si possono manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini ecc.. al fine di adottare misure precauzionali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni;

Art. 11

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

Art. 12

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 13

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

1. Si applicano ai trasgressori le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge 353/2000 ed all'art. 12 della Legge Regionale n°51/2017, oltre alle sanzioni penali di cui all'art.11 della medesima legge.. In particolare è previsto, oltre alla sanzione amministrativa, il pagamento delle seguenti somme:
 - da **euro 500 a euro 2.500** per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - da **euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - da **euro 1.000 a euro 5.000** per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla Legge Regionale 51/2017;
 - da **euro 250 a euro 500** per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
 - da **euro 250 a euro 1.250** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - da **euro 1.000 a euro 5.000** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa é aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n. 285 del 30.04.1992.
3. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 50,00 ad € 300,00.**
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal **15 giugno al 15 ottobre 2026**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti forze di Polizia o Soccorso:

Numero verde regionale: 800-496 496

Vigili del Fuoco n. Tel. 115;

Carabinieri Forestali n. Tel. 1515;

Corpo Polizia Locale Tel. 0984 935003;

Numero unico emergenza Tel. 112;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune **per 120 giorni** ed inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.sanbenedettoullano.cs.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Montalto Uffugo, ai Carabinieri forestali di Montalto Uffugo, all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, alla Regione Calabria UOA – politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale - Catanzaro

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 17.06.2026

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli

